

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Aggiornamento biennio 2024/25-2025/2026

Scheda di sintesi – Federazione UIL Scuola Rua

Domande dal 1° al 15 marzo 2024

TEMPISTICA

Le domande si possono inoltrare dalle ore 12.00 del 1° marzo e fino alle 23.59 del 15 marzo 2024 in modalità esclusivamente online.

- Gli aspiranti dovranno già essere abilitati al servizio "Istanze on line" e presenteranno la domanda attraverso il Portale Unico INPA raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it con credenziali SPID o Carta di Identità Elettronica.
- Il servizio sarà eventualmente raggiungibile anche collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento.

OPERAZIONI POSSIBILI

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva in Gae, può chiedere:

- a) l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento precedentemente;
- c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.
- d) il trasferimento da una provincia ad un'altra mantenendo il punteggio eventualmente aggiornato.

CONFERMA ISCRIZIONE CON RISERVA – SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA

Devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando l'apposita sezione:

- coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;
- coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti.



I suddetti docenti, pur permanendo in posizione di riserva, devono comunque dichiarare i titoli valutabili.

I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo, possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo entro il 15 marzo 2024, compilando l'apposita sezione.

Tutti i suddetti docenti presentano la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva ovvero la domanda di trasferimento con riserva o con contestuale scioglimento della riserva, nella provincia in cui si richiede l'inclusione.

Attenzione: Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai sensi del presente articolo, sono cancellati dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

POSTI SI SOSTEGNO

(ISCRIZONE ANCHE CON RISERVA)

- Gli aspiranti che, alla data di scadenza della presentazione delle domande, siano in possesso del titolo di specializzazione potranno chiedere l'inserimento nei corrispondenti posti di sostegno per tutti i gradi di istruzione per i quali siano inseriti nelle GaE e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.
- Possono richiedere l'inserimento con riserva negli elenchi del sostegno:
 - i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro l'a.a. 2023/2024;
 - i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero.

La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2024.

TITOLI DI PREFERENZA

Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio, **devono essere riconfermate**, **anche nel caso di sola permanenza**. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione.

ATTENZIONE: In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento.

POSTI RISERVATI – LEGGE 68/99

Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione.

Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla



data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

DICHIARAZIONE TITOLI E SERVIZI

- È possibile inserire nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 4 aprile 2022 termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, ed entro il 15 marzo 2024,
- È altresì possibile inserire **titoli e servizi già posseduti, ma non presentati** entro la suddetta data del 4 aprile 2022.

Attenzione: I servizi svolti nell'anno scolastico 2021/2022 dopo il 4 aprile 2022 possono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto il punteggio massimo consentito nel medesimo anno scolastico.

• I docenti che attuano il reinserimento in graduatoria aggiungono i titoli conseguiti a quelli posseduti e valutati antecedentemente alla cancellazione dalla graduatoria.

PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO

L'aggiornamento della prima fascia delle graduatorie di istituto avverrà, come per le GAE, **per gli** anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

Gli aspiranti conseguono l'inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia per effetto della presentazione dell'istanza di scelta delle istituzioni scolastiche, secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento.

L'aspirante a supplenza può presentare domanda indicando sino a:

- 20 istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni.
- Nell'ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio

La presentazione delle istanze avverrà in modalità esclusivamente online le cui date di apertura e di chiusura dei termini saranno comunicati con successivo avviso da parte del Ministero.